COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza Dirigenziale

07. SETTORE VII - POLIZIA LOCALE

Reg. I. N. 49 del 06/08/2026
R.U.O. N. 57 DEL 06/08/2026

OGGETTO: **TORNEO DI CALCIO TENNIS, INIBIZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL TRANSITO VEICOLARE NELLA STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO, AREA DELIMITATA TRA LA VIA DE NICOLA E LA VIA DUCA DI SERRADIFALCO**

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19780/2026 del 06-08-2026
Allegato 2 - Copia Documento

IL RESPONSABILE

VISTA la nota, atti prot. n. 16277/20226 del 29/06/2026, con la quale il Sig. Lorenzano Giovanni, in atti meglio generalizzato, nella qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Associazione ASD Movimento Giovanile Aragonese APS, chiedeva l'autorizzazione alla chiusura temporanea al traffico veicolare della struttura del mercato coperto, zona delimitata tra la via De Nicola e la via Duca di Serradifalco, per svolgere un torneo di calcio tennis, per le giornate del 03, 04, 05, 06, 07 e 11 agosto 2026, dalle ore 19:00 alle ore 24:00;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 07/07/2026, con la quale veniva concesso il patrocinio gratuito per la manifestazione di che trattasi;

VISTA l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche n. 46 del 03/08/2026 rilasciata dal Responsabile dell'8° Settore;

CONSIDERATO che, a tutela della pubblica incolumità e per assicurare il regolare svolgimento del torneo di calcio tennis, si rende necessario istituire il divieto di transito all'interno della struttura del mercato coperto, zona delimitata tra la via De Nicola e la via Duca di Serradifalco;

ATTESTATO che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e che, inoltre, sono state osservate le misure di prevenzione della corruzione previste dall'art. 28 lett.c) del vigente PTPCT;

VISTI il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.S. N° 04 del 27/02/2026, RUD 221 del 01/03/2026 con la quale è stato nominato il Responsabile del 7° Settore e sono state conferite le funzioni gestionali;

VISTI:

- l'art. 107, comma 5, del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";
- la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazione;
- la Legge n. 30 del 23/12/2000 e, s.m.i., che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL;
- il codice etico e di comportamento;
- il P.T.P.C.T.;

- il PIAO;
- il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dover intervenire;

ORDINA

Per le giornate richieste, dalle ore 19:00 e sino a cessato bisogno, è vietata la circolazione a tutti i veicoli, nella struttura del mercato coperto, e precisamente nella zona delimitata tra la via De Nicola e la via Duca di Serradifalco, per svolgere un torneo di calcio tennis;
Al termine delle manifestazioni, la zona interessata dal presente provvedimento, dovrà essere sgombera da qualsiasi materiale che possa mettere in pericolo il transito veicolare e pedonale provvedendo al ripristino originario dello stato dei luoghi;
I DIVIETI E LE PRESCRIZIONI di cui alla presente Ordinanza, non si applicano ai mezzi di servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti alla manifestazione

L'Ente Comune di Aragona è esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale per fatti accaduti durante lo svolgimento della manifestazione anche se dipendenti da situazioni esistenti sui singoli tratti delle strade interessate dall'evento di che trattasi;
La presente Ordinanza, valida per i giorni e le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di pubblica necessità e/o ragioni di pubblica sicurezza,

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di fare osservare le prescrizioni del presente provvedimento.

DARE ATTO
1. che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
2. che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" elenco "Ordinanze Dirigenziali" ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23,26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013, n.33 e s.m.i.

AVVERTENZE:
Ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 s.m.i., avverte che:
1. il Responsabile del presente procedimento è l'Isp. Capo di P.M. Vincenzo Sammartino;
2. i soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

per il Responsabile del procedimento, il Dirigente Francesco Buscemi email Francesco.Buscemi@comune.aragona.ag.it;

AVVERTENZE: Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- Entro 60 giorni al TAR Sicilia (PA);
- Entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

TRASMETTERE la presente:
- alla stazione dei carabinieri di Aragona pec: tag28220@pec.carabinieri.it;
- al Presidente e rappresentante legale dell'Associazione ASD Movimento Giovanile Aragonese APS, Sig. Lorenzano Giovanni pec: associazionemga@pec.it.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Il Responsabile del Settore
Buscemi Francesco / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19780/2026 del 06-08-2026
Allegato 2 - Copia Documento